

Pignoramento presso terzi: condanna del terzo pignorato alla rifusione delle spese di iscrizione al ruolo del procedimento per tardiva dichiarazione

Tribunale di Ancona, ordinanza 25.03.2024

Nel dichiarare la estinzione di una procedura esecutiva presso terzi per rinuncia del creditore procedente, su richiesta di quest'ultimo il Tribunale di Ancona ha condannato la banca terza pignorata alla refusione in favore del creditore stesso delle spese di iscrizione al ruolo per l'invio tardivo della dichiarazione ex art. 547 cpc, di contenuto negativo, oltre il termine previsto per la iscrizione al ruolo; ciò nonostante i solleciti nel frattempo ricevuti via PEC.

Così facendo la terza pignorata ha "costretto" il creditore procedente ad iscrivere al ruolo il procedimento "al buio", senza cioè essere a conoscenza della sussistenza o meno di credito (e della sua eventuale entità) da parte dell'esecutato verso il terzo pignorato e, quindi, impedendo al creditore di valutare l'opportunità o meno di coltivare la procedura.